

PREFETTURA DI TORINO

Div. Gab. - N. 24708

RACCOMANDATA-RISERVATA

OGGETTO: **Requisizione opere d'arte di proprietà ebraica.**

Arrivata il 26 DIC. 1943

N. Prot. 9958

Torino, 17 Dicembre 1943

Cat. Classe Fasc.

Risposto il

AI PODESTA' E COMMISSARI PREFETTIZI
DELLA PROVINCIA

Il Ministero dell'Educazione Nazionale con circolare 1-12-1943-XXII N. 665 ha comunicato quanto appresso:

« 1) Con provvedimento in corso è stato disposto il sequestro di tutte le opere d'arte appartenenti ad ebrei, anche se discriminati, o ad istituzioni israelitiche. Per opere d'arte si intendono, non solo le opere d'arte figurativa (pittura, scultura, incisione, ecc.), ma anche le opere d'arte applicata, quando, per il loro pregio, non possono essere considerate oggetti di uso comune.

I proprietari o i detentori dei beni sottoposti al sequestro, dovranno presentare una denuncia per iscritto in duplice esemplare al Soprintendente alle Gallerie competente per territorio.

Dalla denuncia dovrà risultare:

- 1) La qualità delle opere, ed una loro sommaria descrizione.
- 2) L'autore di esse, ove sia noto.
- 3) La località ove l'opera è attualmente conservata.

Una copia della denuncia dovrà essere restituita all'interessato, con il timbro dell'ufficio ricevente; essa costituirà la prova dell'ottemperanza alla legge sul sequestro.

Nelle località ove non esiste un Soprintendente, le denunce potranno essere consegnate al Podestà, che ne curerà l'inoltro al Soprintendente a mezzo del Capo della Provincia.

I Podestà sono tenuti a inoltrare entro il 20 dicembre al Capo della Provincia, insieme alle denunce, l'elenco di tutti i cittadini di razza ebraica residenti nella circoscrizione del Comune.

Il Capo della Provincia, nel trasmettere al Soprintendente alle Gallerie le denunce pervenute dai Podestà e gli elenchi dei cittadini di razza ebraica, aggiungerà tutte le informazioni che riterrà del caso sopra le possibilità che essi posseggano opera da porsi sotto sequestro. L'inoltro dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

Il Soprintendente alle Gallerie provvederà d'ufficio a fare eseguire sopralluoghi per accertare i casi di mancata denuncia, avvalendosi ove del caso, anche della forza pubblica.

2) Le denunce devono essere presentate entro il 15 dicembre. Anche prima di tale data il Soprintendente alle Gallerie potrà disporre, ove lo ritenga opportuno, dei sopralluoghi, allo scopo di accertare la consistenza del patrimonio artistico di privati o di enti israelitici, e potrà adottare tutti i provvedimenti cautelari che riterrà del caso.

3) Al sequestro delle opere d'arte di proprietà ebraica sono applicabili le disposizioni agli art. 295 e seguente della legge di guerra e di neutralità, approvata con R. D. 8-8-1938 N. 1415, in quanto non siano incompatibili con il decreto in oggetto.